

3 aprile 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Contributo a fondo perduto per la nuova attività che si aggiunge alla precedente

Autore: **Nicola Forte**

Subito dopo l'approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, gli operatori sono al lavoro per interpretarne i contenuti. L'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire l'avvio della procedura, ha fornito le prime indicazioni. L'iniziativa è sicuramente lodevole anche se le fattispecie che possono verificarsi sono numerose ed allora, nonostante i primi chiarimenti, sorgono numerose incertezze.

Le bozze del decreto prevedevano la necessità di confrontare i fatturati degli anni 2020 e 2019 per uno o due mesi. Invece, la versione ufficialmente approvata del provvedimento richiede di verificare la contrazione di tale dato su base annuale. Tuttavia, come indicato dall'art. 1, dovrà essere valorizzato il fatturato medio mensile e così sorgono difficoltà operative.

La disposizione in commento prevede che *“Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019”*.

A tal proposito le indicazioni contenute nella Guida dell'Agenzia delle Entrate precisano che gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, da indicare nell'istanza, vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata. Nella medesima Guida pubblicata sul sito istituzionale si fa riferimento al numero di mesi in cui la partita Iva è stata effettivamente attiva.

L'Amministrazione Finanziaria prende quale riferimento, quindi, un dato oggettivo rappresentato dalla data di attribuzione della partita Iva. Non rileva la circostanza che il contribuente non abbia prodotto alcuna entrata. Se la partita Iva è attiva, il fatturato deve essere suddiviso in base al numero di mesi effettivo.

Le istruzioni precisano ancora che, in caso di attivazione del numero di partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere conteggiato. Ad esempio, se la partita Iva è stata attivata nel mese di febbraio, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi per dieci mesi. Invece, nel caso di partita Iva attribuita prima del 1° gennaio 2019, il richiedente dividerà l'importo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi.

Fin qui non sussistono problemi di sorta e la procedura è sufficientemente chiara. I dubbi sorgono allorché il contribuente abbia iniziato dopo il 1° gennaio 2019 una nuova attività che si aggiunge alla precedente. In tale ipotesi le incertezze non riguardano la necessità di prendere in considerazione la somma dei fatturati. Il problema è stato già affrontato dalla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 relativa all'erogazione del contributo a fondo perduto

previsto dal D.L. n. 34/2020. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito a suo tempo che nell'ipotesi di esercizio di due o più attività "per determinare la soglia dei ricavi di cui al comma 3 e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d'imposta 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto".

La medesima soluzione deve essere applicata anche con riferimento al "nuovo contributo". Pertanto se nel corso dell'anno 2019 il contribuente ha iniziato ad esercitare un'altra attività, che si è aggiunta alla precedente, deve considerare il fatturato complessivo. Il problema, però, nasce quando dal fatturato annuale si deve passare al fatturato medio mensile decisivo per verificare il diritto a fruire del contributo.

Infatti, non è chiaro se il fatturato medio mensile relativo alla seconda attività debba essere determinato tenendo conto del numero di mesi a partire dal momento in cui è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività con il relativo codice Ateco.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui il fatturato relativo all'anno 2019, dell'attività già esercitata prima del 1° gennaio 2019 sia pari a 120.000 euro. Inoltre, alla data del 25 giugno 2019, il contribuente ha avviato una nuova attività che si aggiunge alla precedente. In corrispondenza della predetta data viene effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi il fatturato annuale, relativo alla nuova attività, ammonta a 60.000 euro. Si pone il dubbio se tale importo, nella determinazione del fatturato medio, debba essere diviso per il numero di mesi in cui la nuova attività sia stata esercitata con l'aggiunta del nuovo codice Ateco. Ponendo a confronto le due ipotesi sarà facile comprendere gli effetti dell'una o dell'altra scelta.

Se si divide il fatturato relativo alla seconda attività, pari a 60.000 euro, su dodici mesi, si ottiene l'importo di 5.000 euro; invece se si divide per sei mesi, quindi considerando i mesi da luglio a dicembre, si ottiene l'importo di 10.000 euro. Il fatturato relativo alla prima attività deve essere in ogni caso diviso per dodici e quindi si ottiene un fatturato mensile di 10.000 euro.

A questo punto si può determinare il fatturato complessivo. Nella prima ipotesi, considerando le due attività per dodici mesi si ottiene l'importo totale medio di 17.000 euro. Nel secondo caso, considerando la seconda attività per soli sei mesi, si ottiene l'importo complessivo di 20.000 euro. Il secondo criterio, cioè quello che considera la seconda attività per soli sei mesi, determina un incremento del fatturato medio complessivo da 17.000 euro a 20.000 euro. Pertanto sarà più probabile registrare una diminuzione del fatturato dell'anno 2020 rispetto al 2019.

Si dovrà comprendere, però, quale criterio adottare. Sussiste il concreto rischio che l'Agenzia delle Entrate prediliga un'interpretazione rigorosa fondata esclusivamente sulla data di attribuzione del numero di partita Iva. In tale ipotesi sarà irrilevante l'avvio della seconda attività nell'anno 2019. Tuttavia, nel passaggio dal dato annuale a quello mensile, sembra più corretto tenere conto che la comunicazione del nuovo codice Ateco, che si aggiunge al precedente, è avvenuta nel corso dell'anno 2019 e tale situazione è oggettivamente diversa. Il punto dovrà essere chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: NUOVA ISTANZA E RISOLUZIONE A CASI PARTICOLARI

7 aprile 2021

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it